

## Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione nonché per la liquidazione totale e parziale delle casse pensioni («Regolamento sulla liquidazione parziale»)

Edizione 01/2026

### Indice

Parte I.....	2
Introduzione.....	2
Art. 1    Disposizioni generali.....	2
Art. 2    Definizioni.....	2
Parte II.....	2
Liquidazione parziale della Fondazione.....	2
Art. 3    Condizioni per una liquidazione parziale.....	2
Art. 4    Giorni di riferimento.....	3
Art. 5    Basi di riferimento per la determinazione delle riserve per le fluttuazioni di valore, degli accantonamenti, dei fondi liberi e del disavanzo tecnico.....	3
Art. 6    Fondi liberi e disavanzo tecnico.....	3
Art. 7    Diritto collettivo a riserve per le fluttuazioni di valore e a riserve tecniche.....	4
Art. 8    Informazioni e procedura.....	4
Parte III.....	5
Liquidazione totale e parziale delle casse pensioni.....	5
Art. 9    Requisiti per una liquidazione parziale.....	5
Art. 10   Requisiti per la liquidazione totale.....	5
Art. 11   Rinuncia all'esecuzione di una liquidazione parziale o totale.....	6
Art. 12   Data di riferimento.....	6
Art. 13   Basi di riferimento.....	6
Art. 14   Ripartizione dei fondi liberi.....	6
Art. 15   Informazioni e procedura.....	7
Parte IV.....	7
Disposizioni finali.....	7
Art. 16   Insolvenza del datore di lavoro.....	7
Art. 17   Utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro.....	7
Art. 18   Partecipazione ai costi.....	7
Art. 19   Tasso d'interesse.....	8
Art. 20   Casi non regolati.....	8
Art. 21   Approvazione ed entrata in vigore.....	8

## Parte I

### Introduzione

#### Art. 1 Disposizioni generali

1. In applicazione degli artt. da 53b a 53d LPP, degli artt. 27g e 27h OPP 2 e dell'art. 18a LFLP, nonché del regolamento di previdenza Allianz Pension Invest – Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale (di seguito denominata Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale della Fondazione, nonché per la liquidazione parziale e totale delle casse pensioni.
3. La Fondazione può procedere a una liquidazione parziale
  - a) a livello di Fondazione,
  - b) a livello di cassa pensioni affiliata.
4. Le riserve tecniche e le riserve per le fluttuazioni di valore sono gestite esclusivamente a livello di Fondazione.
5. A livello di cassa pensioni sono gestiti il conto corrente premi, eventuali fondi liberi nonché eventuali riserve di contributi del datore di lavoro.
6. Il grado di copertura viene determinato a livello della Fondazione stessa.

#### Art. 2 Definizioni

1. **Persone assicurate**  
Per persone assicurate s'intendono gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite i cui capitali di previdenza sono gestiti nella Fondazione. Sono considerati beneficiari di rendite tutti i beneficiari di una rendita di vecchiaia, vedovile, per orfani, per partner registrati, per conviventi, nonché di una rendita di invalidità.
2. **Uscita collettiva**  
Sono considerati assicurati che escono collettivamente coloro che, in qualità di gruppo di almeno 10 assicurati, passano congiuntamente in un nuovo istituto di previdenza.
3. **Uscita individuale**  
Sono considerati assicurati attivi che escono individualmente tutti gli assicurati che nel periodo determinante escono dalla cassa pensioni e non sono compresi in uscite collettive.
4. **Capitale di previdenza**  
Il capitale di previdenza comprende l'aver di vecchiaia degli assicurati attivi e il capitale di copertura dei beneficiari di rendite disponibile presso la Fondazione.

## Parte II

### Liquidazione parziale della Fondazione

#### Art. 3 Condizioni per una liquidazione parziale

- <sup>1</sup> Le condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione sono soddisfatte se a livello di una cassa pensioni sussistono le circostanze di fatto della liquidazione parziale ai sensi dell'art. 9 o una liquidazione totale ai sensi dell'art. 10 e le relative uscite dalla cassa pensioni comportano ogni volta una notevole riduzione dell'effettivo complessivo della Fondazione.
- <sup>2</sup> L'effettivo complessivo della Fondazione si riduce considerevolmente se, in seguito alla riduzione dell'effettivo del personale o alla ristrutturazione, escono dalla Fondazione almeno il 2 per mille degli assicurati attivi e almeno il 2 per mille del capitale di previdenza degli assicurati attivi.
- <sup>3</sup> L'effettivo complessivo della Fondazione si riduce considerevolmente se lo scioglimento totale o parziale del contratto di affiliazione comporta le uscite di almeno il 4 per mille degli assicurati attivi della Fondazione e prestazioni di uscita di almeno il 4 per mille del capitale di previdenza degli assicurati attivi della Fondazione.

#### Art. 4 Giorni di riferimento

##### 1. Giorno di riferimento per la determinazione di una riduzione considerevole

Il giorno di riferimento per la determinazione di una riduzione considerevole dell'effettivo complessivo della Fondazione è il 31.12 prima dell'inizio della riduzione dell'effettivo del personale risp. prima dell'inizio della ristrutturazione, in caso di scioglimento di una convenzione di affiliazione il 31.12 dell'anno precedente.

##### 2. Data di chiusura del bilancio

<sup>1</sup> In caso di riduzione considerevole dell'effettivo del personale o di ristrutturazioni, si considera come data di chiusura del bilancio l'ultimo conto annuale che precede la fine della riduzione del personale risp. la fine della ristrutturazione.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento parziale o totale del contratto d'affiliazione, come data di chiusura del bilancio fa stato il 31.12 più vicino alla data in cui diviene effettivo lo scioglimento del contratto d'affiliazione.

<sup>3</sup> La data di chiusura del bilancio è decisiva per la determinazione dei fondi liberi o del disavanzo, della riserva per le fluttuazioni di valore e delle riserve tecniche a livello di Fondazione.

##### 3. Modifica degli attivi e dei passivi

In caso di modifiche significative degli attivi o dei passivi pari almeno al 10% tra la data di chiusura del bilancio determinante e il trasferimento dei fondi, le riserve tecniche, le riserve per le fluttuazioni di valore e i fondi liberi risp. il disavanzo da trasferire sono adeguati di conseguenza.

#### Art. 5 Basi di riferimento per la determinazione delle riserve per le fluttuazioni di valore, degli accantonamenti, dei fondi liberi e del disavanzo tecnico

<sup>1</sup> La definizione delle riserve per le fluttuazioni di valore, dei fondi liberi, delle riserve tecniche e del disavanzo tecnico si basa sul bilancio attuariale e sul bilancio commerciale (conto annuale con bilancio, conto d'esercizio e allegato) dai quali risulta l'effettiva situazione finanziaria della Fondazione secondo valori di alienazione (valori di mercato).

<sup>2</sup> La valutazione dei valori patrimoniali e degli impegni nonché la costituzione di riserve tecniche e riserve per le fluttuazioni di valore avviene secondo principi tecnici applicati. Fanno fede il bilancio commerciale redatto alla data di riferimento secondo i criteri Swiss GAAP RPC 26 e verificato dall'organo di revisione nonché la relazione attuariale redatta alla stessa data dal perito in materia di previdenza professionale.

<sup>3</sup> Le riserve per le fluttuazioni di valore e le riserve tecniche fanno riferimento al Regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti.

<sup>4</sup> Se il perito in materia di previdenza professionale dimostra la necessità di riserve supplementari per mantenere l'esistenza, esse possono essere considerate nel quadro della liquidazione parziale.

#### Art. 6 Fondi liberi e disavanzo tecnico

##### 1. Calcolo

La ripartizione dei fondi liberi o la ripartizione di un disavanzo avviene per gli assicurati uscenti proporzionalmente all'insieme dei capitali di previdenza disponibili nella Fondazione alla data di chiusura del bilancio.

##### 2. Diritto a fondi liberi e deduzioni dovute al disavanzo tecnico

<sup>1</sup> In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo, in caso di uscita individuale un diritto individuale ai fondi liberi.

<sup>2</sup> Le deduzioni di eventuali disavanzi tecnici sono effettuate individualmente in caso di uscite individuali o collettive. I disavanzi sono dedotti proporzionalmente agli assicurati attivi uscenti nonché ai beneficiari di rendite uscenti. Tuttavia, l'avere di vecchiaia degli assicurati attivi uscenti secondo l'art. 15 LPP non può essere ridotto a seguito della deduzione. Se, in presenza di un disavanzo, è stata versata una prestazione di libero passaggio non ridotta o ridotta in misura insufficiente, l'assicurato è tenuto a rimborsare l'importo versato in eccesso.

<sup>3</sup> Se il collettivo di assicurati uscente dispone di fondi liberi, questi vanno impiegati fino a quando non siano state compensate le deduzioni dovute a disavanzi tecnici.

<sup>4</sup> La quota dei fondi liberi spettante alle persone che rimangono affiliate alla Fondazione, così come la quota di disavanzo a loro carico, una volta portata a termine la liquidazione parziale non vengono assegnate individualmente né alle persone assicurate né alle casse pensioni che rimangono affiliate ma restano nella Fondazione.

### 3. Pagamento

1. Al momento del trasferimento dei fondi liberi, il versamento avviene al nuovo istituto di previdenza oppure su un conto o una polizza di libero passaggio. È escluso il pagamento in contanti.
2. Se è stato versato un importo di fondi liberi in eccesso, tale importo deve essere rimborsato.

### *Art. 7 Diritto collettivo a riserve per le fluttuazioni di valore e a riserve tecniche*

1. In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo pro quota alle riserve per le fluttuazioni di valore e - a condizione che i relativi rischi vengano trasferiti all'istituto di previdenza delle persone che escono collettivamente - un diritto collettivo pro quota alle riserve tecniche.
2. Il diritto pro quota alle riserve per le fluttuazioni di valore e alle riserve tecniche si basa in linea di massima sulle constatazioni del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.
3. Il diritto alle riserve per le fluttuazioni di valore delle persone che lasciano collettivamente la Fondazione si basa sui valori indicati nel bilancio commerciale determinante e la quota delle riserve per le fluttuazioni di valore da assegnare rispetto alle riserve per le fluttuazioni di valore complessive è uguale alla quota dei capitali di previdenza e delle riserve tecniche da trasferire rispetto al totale dei capitali previdenziali e delle riserve tecniche.
4. Il diritto alle riserve per le fluttuazioni di valore e alle riserve tecniche ammonta, per una durata contrattuale inferiore a tre anni, al 30%, per una durata contrattuale compresa tra tre e sei anni, al 60% e, per una durata contrattuale superiore a sei anni, al 100% delle riserve per le fluttuazioni di valore e delle riserve tecniche spettanti alla cassa pensioni.
5. Il diritto collettivo alle riserve per le fluttuazioni di valore e alle riserve tecniche deve essere trasferito collettivamente al nuovo istituto previdenziale. Le riserve tecniche devono essere utilizzate fino a concorrenza di eventuali deduzioni dovute ai disavanzi tecnici.

### *Art. 8 Informazioni e procedura*

1. Se il Consiglio di fondazione constata la sussistenza della fattispecie della liquidazione parziale, ne decide l'effettuazione ed è tenuto a definire in particolare l'evento che ha portato alla liquidazione parziale, la data esatta in cui questo si è verificato e la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione o il disavanzo e le modalità della sua assegnazione.
2. La direzione informa tutte le persone interessate in merito alla decisione di liquidazione parziale con indicazione dei motivi della liquidazione parziale, dell'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo, delle riserve per le fluttuazioni di valore e delle riserve tecniche, nonché del piano di ripartizione o della ripartizione del disavanzo, del diritto di consultare gli atti e della possibilità di opporsi. Il Consiglio di fondazione può inoltre pubblicare dette informazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3. Le persone interessate hanno il diritto di presentare ricorso scritto e motivato contro la decisione del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'informativa risp. al più tardi 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. È possibile consultare gli atti presso la sede della Fondazione.
4. Se un ricorso non può essere evaso di comune accordo con l'assicurato, il Consiglio di fondazione ne decreta il rifiuto. La persona interessata può opporsi a tale rifiuto entro 30 giorni presso l'autorità di vigilanza.
5. Se non viene presentato alcun ricorso oppure il ricorso presentato viene evaso di comune accordo o l'autorità di vigilanza emette una decisione con piena efficacia giuridica, il piano di ripartizione diventa definitivo e viene messo in atto.
6. L'organo di revisione conferma, in sede di regolare stesura del conto annuale, la corretta esecuzione del piano di ripartizione. Tale conferma va inserita in appendice al conto annuale.

## Parte III

### Liquidazione totale e parziale delle casse pensioni

#### Art. 9 *Requisiti per una liquidazione parziale*

1. Requisiti per una liquidazione parziale di una cassa pensioni
  1. I requisiti per una liquidazione parziale della cassa pensioni si ritengono soddisfatti se
    - a) una riduzione giustificata da motivi economici dell'effettivo del personale del datore di lavoro affiliato causa l'uscita obbligata di una parte considerevole degli assicurati attivi, oppure
    - b) l'azienda affiliata viene ristrutturata e si verifica l'esternalizzazione o la riorganizzazione di settori aziendali o la loro chiusura, qualora ciò comporti l'uscita obbligata di una parte considerevole degli assicurati attivi, oppure
    - c) il contratto di affiliazione viene parzialmente sciolto e i destinatari rimangono nella cassa pensioni.
  2. Il numero di assicurati attivi uscenti si definisce «considerevole» ai sensi del cpv. 1 lett. a e b se, a seconda del numero di assicurati attivi e inabili al lavoro che precedono l'inizio della riduzione di personale risp. della ristrutturazione, le uscite hanno la seguente portata:
    - a) fino a 5 persone assicurate: almeno due uscite obbligate
    - b) nel caso di 6-10 persone assicurate: almeno tre uscite obbligate
    - c) nel caso di 11-25 persone assicurate: almeno quattro uscite obbligate
    - d) nel caso di 26-50 persone assicurate: almeno cinque uscite obbligate
    - e) più di 50 persone assicurate: uscite obbligate di almeno il 10 per cento degli assicurati attivi
  3. Se la riduzione del personale risp. la ristrutturazione si protrae per un periodo inferiore o superiore a un anno, fa stato tale periodo. In tal caso si considera inizio della riduzione di personale risp. della ristrutturazione la data di uscita della prima persona assicurata che lascia involontariamente l'azienda e a cassa pensionipensione a seguito della decisione aziendale. Quale fine si considera la data di uscita dell'ultima persona assicurata che lascia involontariamente l'azienda e la cassa pensionipensione.
2. Uscite da tenere in considerazione
  1. Nel caso di liquidazione parziale sono tenute in considerazione le uscite in seguito allo scioglimento parziale del contratto di affiliazione nonché le uscite non volontarie
  2. Nel quadro della liquidazione parziale di una cassa pensioni, l'uscita è considerata involontaria se il rapporto di lavoro di una persona assicurata è disdetto dal datore di lavoro e non le viene offerto un posto equivalente adeguato. Viene considerata uscita involontaria anche la situazione che vede l'assicurato stesso sciogliere il rapporto di lavoro per anticipare l'imminente licenziamento da parte del datore di lavoro.
  3. Non si tiene conto di:
    - a) uscite volontarie e scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato;
    - b) risoluzioni del contratto di lavoro per motivi disciplinari o cause gravi ai sensi dell'art. 337 CO (licenziamento immediato);
    - c) pensionamenti, casi d'invalidità e decesso.
3. Obbligo di notifica del datore di lavoro
  1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Fondazione la sussistenza della fattispecie della liquidazione parziale a livello della propria cassa pensioni specificando in particolare le ragioni e la durata della riduzione di personale, i dipendenti interessati, la data di cessazione del loro rapporto di lavoro e il motivo del licenziamento.
  2. Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione della commissione di previdenza e della direzione tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della liquidazione parziale.

#### Art. 10 *Requisiti per la liquidazione totale*

I requisiti per una liquidazione totale sono soddisfatti se il contratto di affiliazione viene integralmente risolto.

### **Art. 11 Rinuncia all'esecuzione di una liquidazione parziale o totale**

1. Si rinuncia all'esecuzione di una liquidazione totale in caso di scioglimento completo del contratto di affiliazione se tutti gli assicurati attivi, i beneficiari di rendite e gli assicurati inabili al lavoro passano allo stesso nuovo istituto di previdenza. In tal caso i fondi liberi della cassa pensioni sono trasferiti collettivamente al nuovo istituto di previdenza. Qualora i requisiti per una liquidazione parziale della Fondazione siano soddisfatti, è fatto salvo l'art. 6 in caso di disavanzo tecnico.
2. Si rinuncia altresì a eseguire una liquidazione totale in caso di scioglimento completo del contratto di affiliazione se, al momento dello scioglimento del contratto di affiliazione, la cassa pensioni non presenta persone assicurate (assicurati attivi e beneficiari di rendita).
3. Si rinuncia all'esecuzione di una liquidazione parziale o totale se i fondi liberi non superano il contributo spese dovuto per l'esecuzione della liquidazione parziale o totale. In tal caso i fondi liberi rimangono in linea di massima nella cassa pensioni. Se tutti gli assicurati attivi passano allo stesso nuovo istituto di previdenza, essi sono trasferiti collettivamente.

### **Art. 12 Data di riferimento**

1. Data di riferimento per determinare la riduzione considerevole

La data di riferimento per determinare la riduzione considerevole dell'effettivo del personale a seguito di una riduzione del personale o di una ristrutturazione è il giorno nel quale è iniziata la riduzione del personale risp. la ristrutturazione.

2. Data di chiusura del bilancio

<sup>1</sup> In caso di riduzione considerevole dell'effettivo del personale o di ristrutturazioni, si considera come data di chiusura del bilancio l'ultimo conto annuale che precede la fine della riduzione del personale risp. la fine della ristrutturazione.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento parziale o totale del contratto d'affiliazione, come data di chiusura del bilancio fa stato il 31.12 più vicino alla data in cui diviene effettivo lo scioglimento del contratto d'affiliazione.

<sup>3</sup> La data di chiusura del bilancio è decisiva per determinare i fondi liberi della cassa pensioni.

3. Modifica degli attivi e dei passivi

In caso di modifiche sostanziali dei fondi liberi pari ad almeno il 10% tra la data di chiusura del bilancio determinante e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.

### **Art. 13 Basi di riferimento**

Costituire la base per la definizione dei fondi liberi

- a) il conto annuale allestito sulla base della Swiss GAAP RPC 26;
- b) i fondi liberi assegnati alla cassa pensioni nel bilancio di fine anno;
- c) il bilancio attuariale con il grado di copertura calcolato ai sensi dell'art. 44 OPP 2.

### **Art. 14 Ripartizione dei fondi liberi**

1. Calcolo

La ripartizione dei fondi liberi agli assicurati uscenti avviene proporzionalmente ai capitali di previdenza della cassa pensioni disponibili alla data di chiusura del bilancio.

2. Diritto collettivo

<sup>1</sup> In caso di uscita collettiva sussiste un diritto collettivo ai fondi liberi.

<sup>2</sup> La quota dei fondi liberi spettante alle persone che rimangono affiliate nella cassa pensioni una volta portata a termine la liquidazione parziale rimane a quest'ultima senza un'attribuzione individuale. In caso di importi di lieve entità, la Fondazione può effettuare anche un'attribuzione individuale.

3. Diritto individuale

Gli assicurati attivi che escono individualmente hanno, oltre al diritto alla loro prestazione di uscita, un diritto individuale sulla quota di fondi liberi.

4. Pagamento

<sup>1</sup> Al momento del trasferimento dei fondi liberi, il versamento avviene al nuovo istituto di previdenza oppure su un conto o una polizza di libero passaggio. È escluso il pagamento in contanti.

<sup>2</sup> Se è stato versato un importo di fondi liberi in eccesso, tale importo deve essere rimborsato.

### **Art. 15 Informazioni e procedura**

1. La commissione di previdenza delega l'esecuzione della liquidazione parziale o totale alla Fondazione. La Fondazione si assume questo compito a nome della commissione di previdenza e per conto della cassa pensioni.
2. La Fondazione effettua la liquidazione parziale o totale con il coinvolgimento della direzione. Essa è tenuta, sempre in collaborazione con quest'ultima, a definire in particolare l'evento che ha portato alla liquidazione parziale o totale, la data esatta in cui questo si è verificato e la cerchia delle persone interessate, i fondi liberi e il piano di ripartizione. In caso di disaccordo tra la Fondazione e la direzione, la decisione definitiva spetta al Consiglio di fondazione.
3. La direzione della Fondazione informa tutte le persone interessate in merito alla liquidazione parziale o totale, indicando l'ammontare dei fondi liberi e il piano di ripartizione, il diritto di consultazione e la possibilità di ricorso. Il Consiglio di fondazione può inoltre pubblicare dette informazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
4. Nel caso dell'art. 11 si rinuncia a fornire informazioni alle persone assicurate e ai beneficiari di rendita.
5. Le persone interessate hanno il diritto di presentare ricorso scritto e motivato alla Fondazione entro 30 giorni dalla notifica dell'informazione risp. al più tardi 30 giorni dall'eventuale pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. È possibile consultare gli atti presso la sede della Fondazione.
6. Se un ricorso non può essere evaso di comune accordo, la Fondazione, con il coinvolgimento della direzione, ne decreta il rifiuto. La persona interessata può opporsi a tale rifiuto entro 30 giorni presso l'autorità di vigilanza.
7. Se non viene presentato alcun ricorso oppure il ricorso presentato viene evaso di comune accordo o l'autorità di vigilanza emette una decisione con piena efficacia giuridica, il piano di ripartizione diventa definitivo e viene messo in atto.
8. L'organo di revisione conferma, in sede di regolare stesura del conto annuale, la corretta esecuzione del piano di ripartizione. Tale conferma va inserita in appendice al conto annuale.

## **Parte IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 16 Insolvenza del datore di lavoro**

Se il datore di lavoro non paga tutti i contributi dovuti entro l'avvio della liquidazione parziale o totale della propria cassa pensioni e viene aperta a suo carico una procedura fallimentare o una procedura analoga, i contributi ancora insoluti vengono saldati provvisoriamente prima con le riserve dei contributi del datore di lavoro, poi con i fondi liberi della cassa pensioni interessata. Se l'importo in oggetto può essere ripagato successivamente, del tutto o in parte, dal datore di lavoro o dal fondo di garanzia, i diritti degli assicurati interessati vengono ricalcolati tenendo conto dell'aumento del patrimonio disponibile e corrisposti al netto dei fondi già trasferiti. Le prestazioni di libero passaggio individuali non sono soggette a riduzione a causa di contributi arretrati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39 cpv. 2 LPP.

#### **Art. 17 Utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro**

Se al momento della liquidazione totale di una cassa pensioni è disponibile una riserva dei contributi del datore di lavoro che tuttavia non può più essere utilizzata per il suo scopo perché il datore di lavoro non ha più nel proprio organico dipendenti da assicurare, detta riserva viene impiegata per saldare i contributi arretrati e quindi estinta e trasferita ai mezzi liberi della cassa pensioni.

#### **Art. 18 Partecipazione ai costi**

Per le spese in relazione alla liquidazione parziale o totale di una cassa pensioni, nonché per le perizie in relazione al trattamento dei ricorsi e dei reclami, i contributi alle spese saranno fatturati conformemente al regolamento sui costi oppure dedotti quale importo complessivo prima della ripartizione dei fondi liberi.

### **Art. 19 Tasso d'interesse**

1. In caso di uscite collettive, la Fondazione corrisponde gli interessi sui capitali di previdenza dell'effettivo uscente al tasso di interesse stabilito dal Consiglio di fondazione per coloro che lasciano la Fondazione in corso d'anno a partire dall'entrata in vigore del piano di ripartizione, tuttavia non prima di 31 giorni dopo la presentazione di tutti i dati necessari per il trasferimento, e fino al trasferimento dei valori patrimoniali. In caso di uscite individuali, la remunerazione è calcolata in base al regolamento di previdenza.
2. Non è previsto il pagamento di interessi sulle quote spettanti dei fondi liberi, delle riserve tecniche e delle riserve per le fluttuazioni di valore. Non sono dovuti interessi di mora.

### **Art. 20 Casi non regolati**

I casi non esplicitamente regolati nel presente regolamento vengono trattati dalla Fondazione sia in caso di liquidazione parziale della Fondazione che in caso di liquidazione totale o parziale delle casse pensioni applicando per analogia le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 21 Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento sulla liquidazione parziale entra in vigore, fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza competente, con effetto dal 1° gennaio 2026.
2. Il Consiglio di fondazione può richiedere in qualsiasi momento all'autorità di vigilanza una modifica del regolamento.
3. In presenza di traduzioni in altre lingue, ai fini dell'interpretazione del regolamento fa fede esclusivamente il testo in lingua tedesca.
4. Si applica il regolamento in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti determinanti. Questo momento coincide con la data di riferimento per la fattispecie della liquidazione parziale o totale.
5. Il regolamento sulla liquidazione parziale deve essere reso accessibile in forma adeguata alle persone assicurate.